

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

20° anno n. L 66

12 marzo 1977

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 495/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 496/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 787/69, (CEE) n. 2305/70 e (CEE) n. 2306/70, relativi al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, delle carni bovine e del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 497/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 498/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 499/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 500/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alle Isole Comore a titolo di aiuto . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 501/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'India a titolo di aiuto . . . . . 15
- Regolamento (CEE) n. 502/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che modifica gli importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . . 21
- Regolamento (CEE) n. 503/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . . 23
- Regolamento (CEE) n. 504/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . . 25

2

(segue)

---

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 505/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che rettifica il regolamento (CEE) n. 403/77 per quanto riguarda taluni tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 506/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 507/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria e della Spagna . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 508/77 della Commissione, dell'11 marzo 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .	32

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

77/212/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, dell'8 marzo 1977, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore . . . . .** 33

**Commissione**

77/213/CEE :

- Decisione della Commissione, del 3 marzo 1977, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 141/77 . . . . .
- 35

77/214/CEE :

- ★ **Parere della Commissione, del 4 marzo 1977, al governo italiano per quanto riguarda il progetto di regolamento recante applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada . . . . .** 39

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 495/77 DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 marzo 1977**

**che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup> e modificati da ultimo con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3178/76 <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 56 ter, secondo comma, di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, determinare le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente tenuti a fare permanenza, sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori del normale orario di lavoro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o che, retribuito in base agli stanziamenti di funzionamento è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o svolge mansioni presso un servizio medico, ha diritto a beneficiare di un'indennità qualora sia regolarmente sottoposto a permanenze, a norma dell'articolo 56 ter dello statuto dei funzionari.

L'indennità è determinata nel modo seguente:

a) l'indennità è espressa in punti; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto. All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario;

b) il numero di punti per ora di permanenza effettivamente compiuta è:

- per la permanenza sul luogo di lavoro: 11 per il servizio compiuto nei giorni lavorativi e 22 per il servizio compiuto il sabato, la domenica ed i giorni festivi;
- per la permanenza a domicilio: 2,15 per il servizio compiuto nei giorni lavorativi e 4,3 per il servizio compiuto il sabato, la domenica ed i giorni festivi.

2. Non è dovuta alcuna indennità per la permanenza a domicilio la cui durata effettiva non raggiunge almeno 14 ore.

3. Il funzionario che dimostri di non poter effettuare, per un periodo non superiore a un mese, permanenze sul luogo di lavoro per motivi di malattia o di infortunio, o che si trovi in congedo ordinario, conserva il diritto all'indennità. In caso di assenza per motivi di malattia o di infortunio per un periodo superiore a un mese, il diritto all'indennità è sospeso alla fine del primo mese fino alla ripresa del lavoro.

Per il periodo di cui al primo comma, il funzionario ha diritto a un'indennità pari a 42 punti per giorno di assenza per motivi di malattia o di infortunio, debitamente comprovata, o per giorno di congedo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento è applicabile per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti di stabilimento.

*Articolo 3*

Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata per categoria, sul numero dei funzionari e agenti che beneficiano dell'indennità di cui al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 9.

*Articolo 4*

Il regolamento (Euratom) n. 1371/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolgono

azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare<sup>(1)</sup> è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. OWEN

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 1<sup>o</sup> 7. 1972, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 496/77 DEL CONSIGLIO**

dell'8 marzo 1977

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 787/69, (CEE) n. 2305/70 e (CEE) n. 2306/70, relativi al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno, rispettivamente nei settori dei cereali e del riso, delle carni bovine e del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in casi particolari vengono effettuati, secondo una decisione del Consiglio adottata su proposta della Commissione, trasferimenti dei prodotti d'intervento da un organismo d'intervento di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/76 <sup>(4)</sup>, ha previsto trasferimenti di latte scremato in polvere da organismi d'intervento ad acquirenti residenti in altro Stato membro;

considerando che le spese di trasporto sostenute dagli organismi d'intervento risultanti da tali trasferimenti sono coperte nel quadro del finanziamento delle perdite nette degli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 787/69 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74 <sup>(6)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2305/70 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/75 <sup>(8)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 2306/70 <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1844/76 <sup>(10)</sup>, relativi al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno rispettivamente nei settori dei cereali e del riso, delle carni bovine e del latte e dei prodotti lattiero-caseari non prevedono ancora l'imputazione delle spese predette; che detti regolamenti devono essere pertanto completati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69 è completato dalla lettera seguente:

- h) dell'ammontare totale delle spese di trasporto sostenute da un organismo d'intervento in occasione di un trasferimento di cereali da un organismo d'intervento ad un altro organismo d'intervento effettuato in casi particolari a norma di una decisione del Consiglio adottata su proposta della Commissione ».

*Articolo 2*

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70 è completato dalla lettera seguente:

- j) l'importo totale delle spese di trasporto sostenute da un organismo d'intervento in occasione di un trasferimento di carni bovine da un organismo d'intervento ad un altro organismo d'intervento effettuato in casi particolari a norma di una decisione del Consiglio adottata su proposta della Commissione ».

*Articolo 3*

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2306/70 è completato dalla lettera seguente:

- k) l'importo totale delle spese di trasporto sostenute da un organismo d'intervento in occasione di un trasferimento di burro da un organismo d'intervento ad un altro organismo d'intervento effettuato in casi particolari a norma di una decisione del Consiglio adottata su proposta della Commissione ».

*Articolo 4*

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2306/70 è completato dalla lettera seguente:

- k) l'importo totale delle spese di trasporto sostenute da un organismo d'intervento in occasione di un trasferimento di latte scremato in polvere da un organismo d'intervento ad un

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 88 del 1. 4. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 252 del 16. 9. 1976, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

<sup>(10)</sup> GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 1.

altro organismo d'intervento effettuato in casi particolari a norma di una decisione del Consiglio adottata su proposta della Commissione, nonché l'importo delle spese di trasporto sostenute da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 753/76\*.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. OWEN

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 497/77 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 marzo 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	83,63
10.01 B	Frumento duro	131,60 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	68,39 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	46,51
10.04	Avena	42,54
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	56,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	61,71 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	63,21 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	128,83
11.01 B	Farine di segala	107,47
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	214,55
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	137,95

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 498/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 marzo 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,87	0,87	0,87
10.02	Segala	0	3,01	3,01	3,01
10.03	Orzo	0	1,76	1,76	2,51
10.04	Avena	0	3,01	3,01	3,01
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,19	0,19	0,38
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,75	0,75	0,75
10.07 C	Sorgo	0	0,38	0,38	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,13	3,13	4,47	4,47
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,34	2,34	3,34	3,34
11.07 B	Malto torrefatto	0	2,73	2,73	3,89	3,89

**REGOLAMENTO (CEE) N. 499/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1580/76<sup>(7)</sup>, modificato daultimo dal regolamento (CEE) n. 394/77<sup>(8)</sup>; che, per la lira italiana, la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 2 all'8 marzo 1977 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 14 marzo 1977, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1580/76, modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 172 del 10. 7. 1976, pag. 61.<sup>(8)</sup> GU n. L 54 del 26. 2. 1977, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 marzo 1977 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
			+	-
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0930	- 0,0930	+	-
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0803
— raccolti in Francia			—	0,2297
— raccolti in Danimarca			—	0,0930
— raccolti in Irlanda			—	0,1893
— raccolti nel Regno Unito			—	0,3341
— raccolti in Italia			—	0,2604
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	- 0,0140	+	-
— raccolti in Germania			0,0873	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1625
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,1186
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2760
— raccolti in Italia			—	0,1958
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1027	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1506
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,1061
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2627
— raccolti in Italia			—	0,1844
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,1773	+ 0,1773	+	-
— raccolti in Germania			0,2982	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1940	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,1773	—
— raccolti in Irlanda			0,0524	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1355
— raccolti in Italia			—	0,0398

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (*)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	- 0,3619	+ 0,3619	+	-
— raccolti in Germania			0,5017	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3812	—
— raccolti in Francia			0,1568	—
— raccolti in Danimarca			0,3619	—
— raccolti in Irlanda			0,2174	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,1107	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,1187	+ 0,1187	+	-
— raccolti in Germania			0,2336	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1346	—
— raccolti in Francia			—	0,0498
— raccolti in Danimarca			0,1187	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1786
— raccolti in Italia			—	0,0876
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,2261	+ 0,2261	+	-
— raccolti in Germania			0,3520	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2435	—
— raccolti in Francia			0,0415	—
— raccolti in Danimarca			0,2261	—
— raccolti in Irlanda			0,0960	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0997
— raccolti in Italia			—	—

(\*) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

**REGOLAMENTO (CEE) N. 500/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi  
destinato alle Isole Comore a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 25 marzo 1976 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 4 000 tonnellate di riso semigreggio, ossia 3 424 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi, alle Isole Comore a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1975/1976;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alle Isole Comore;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, alle Isole Comore, di 3 424 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in due partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto estratto dalla stiva della nave nel porto di sbarco (Moroni: 2 282 t; Mutsamudu: 1 242 t).

Il paese destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, incluse le spese di scarico (quali il distivaggio, l'innalzamento, il ricevimento), nonché le eventuali spese di alleggio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi: 600 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Riz — Don de la Communauté économique européenne aux îles Comores ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2% di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 21 marzo 1977.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 21 marzo 1977 alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 6 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.

3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alle Isole Comore deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %;
- rotture di riso: 35 %;
- grani gessati: massimo 3 %;
- grani striati rossi: massimo 3 %;
- grani vaiolati: massimo 1 %;
- grani macchiati: massimo 0,50 %;
- grani gialli: massimo 0,050 %;
- grani ambrati: massimo 0,125 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra viene rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura alle Isole Comore debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %;
- rotture di riso: 35 %;
- grani gessati: massimo 3 %;
- grani striati rossi: massimo 3 %;
- grani vaiolati: massimo 1 %;
- grani macchiati: massimo 0,50 %;
- grani gialli: massimo 0,050 %;
- grani ambrati: massimo 0,125 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;

b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH



**REGOLAMENTO (CEE) N. 501/77 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 marzo 1977

**relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'India a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3138/76<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, il 25 marzo 1976, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere nel quadro di un'azione comunitaria 175 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica dell'India a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1975/1976;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Germania risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento tedesco dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presen-

tate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica dell'India di 175 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato nella Repubblica federale di Germania in 3 partite.

3. Il prodotto relativo alla partita n. 1 (60 000 tonnellate) sarà prelevato presso l'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania nei magazzini di cui in allegato.

Il prodotto relativo alle partite n. 2 e n. 3 sarà prelevato presso l'organismo d'intervento della Repubblica federale di Germania nei magazzini la cui lista è ancora da stabilire.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

*Articolo 2*

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 25 marzo 1977 per quanto riguarda la partita n. 1.

Le partite n. 2 e n. 3 saranno aggiudicate in data ancora da precisare.

2. La data limite per la presentazione delle offerte, per la partita n. 1, è fissata al 25 marzo 1977 alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 89.

### Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

### Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 5, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

### Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

### Articolo 6

Il frumento tenero di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica dell'India deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 14 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento tedesco è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante la quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

### Articolo 8

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

## ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG — ANNEX

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepouhouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored "
1	Ports communautaires  Gemeinschaftshäfen Porti comunitari Havens van de Gemeenschap Fællesskabshavne Community ports	60 000 t  dont : davon : di cui :  waarvan : deraf : whereof :		
		441	Hermann Bergmann KG Getreidelagerung und Spedition Postfach 122 4712 Werne/Lippe Lager Nr. 327 010	Bergkamen/ Rünthe
		300	Hermann Bergmann KG Getreidelagerung und Spedition Postfach 122 4712 Werne/Lippe Lager Nr. 307 010	Bergkamen/ Rünthe
		3 912	Johs. Stelten KG Postfach 2746 4150 Krefeld 1 Lager Nr. 357 561	Brüggen
		1 934	Lagerhaus Paul Lamers GmbH & Co., KG Speditionsstraße 13 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 322 170	Düsseldorf
		1 008	Lagerhaus Paul Lanners GmbH & Co., KG Speditionsstraße 13 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 302 170	Düsseldorf- Hafen
		1 226	Lagerhaus Paul Lamers & Stock & Hausmann OHG Speditionsstraße 13 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 303 020	Duisburg 17
		758	Rheinisch-Westfälische Speditions-Ges. mbH Postfach 210 102 4100 Duisburg 1 Lager Nr. 302 090	Duisburg
		2 685	Lagerhaus Paul Lamers GmbH & Co., KG Speditionsstraße 13 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 357 090	Erfstadt- Friesheim
		6 414	L.W. Cretschmar Postfach 9109 W 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 357 361	Jüchen 2

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepothouder Lagerinnehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
		2 250	Otto Pegels KG Unterweiden 105 4154 Tönisvorst 1 Lager Nr. 358 100	Kempen 1 Hülster Straße
		981	L.W. Cretschmar Postfach 9109 W 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 357 370	Kempen 4
		1 019	Theod. Muencker GmbH & Co., KG Postfach 346 4150 Krefeld 11 Lager Nr. 357 491	Kerken 1
		1 310	Rhenus-WTAG AG Zweigniederlassung Postfach 250 320 5000 Köln 1 Lager Nr. 302 130	Köln
		2 300	Lagerhaus Heymann KG Postfach 264 4150 Krefeld 12 Lager Nr. 322 180	Krefeld-Linn
		1 812	Stadthafen Lünen GmbH Postfach 2060 4670 Lünen/Westfalen Lager Nr. 352 070	Lünen-Stadthafen
		558	Rhenus-WTAG AG Zweigniederlassung Postfach 8660 4400 Münster/Westfalen Lager Nr. 302 300	Münster
		2 032	Johs. Stelten KG Postfach 2746 4150 Krefeld 1 Lager Nr. 357 510	Nettetal- Kaldenkirchen
		3 500	Neusser Lagerhaus Ges. AG Postfach 689 4040 Neuss/Rhein Lager Nr. 313 000	Neuss
		1 500	Neusser Lagerhaus Ges. AG Postfach 689 4040 Neuss Lager Nr. 322 110	Neuss
		495	Neusser Lagerhaus Ges. AG Postfach 689 4040 Neuss/Rhein Lager Nr. 313 001	Neuss
		5 589	Heinrich Kraft GmbH Postfach 3929 4000 Düsseldorf 1 Lager Nr. 357 271	Solingen-Wald

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepouhouder Lagerindepaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
		1 059	Rhenania-Schiff- und Speditions-GmbH Zweigniederlassung Postfach 1980 6800 Mannheim Lager Nr. 512 001	Mannheim
		1 719	Rhenus-WTAG AG Zweigniederlassung Postfach 1926 6800 Mannheim Lager Nr. 502 190	Mannheim- Mühlauhafen
		1 828	Andernacher Lagerhaus GmbH Postfach 108 5470 Andernach Lager Nr. 502 000	Andernach
		676	Rhein.-Nassauische Lagerei und Spedition Kurt Kampffmeyer Postfach 1180 5420 Lahnstein Lager Nr. 557 021	Bad Ems
		1 674	Rhenus-WTAG AG Zweigniederlassung Postfach 1926 6800 Mannheim Lager Nr. 557 080	Fußgönheim
		825	Raiffeisen Hauptgenossen- schaft Frankfurt EG Postfach 16 160 6000 Frankfurt am Main Lager Nr. 507 040	Hahnstätten- Zollhaus
		802	Rhein.-Nassauische Lagerei und Spedition Kurt Kampffmeyer Postfach 1180 5420 Lahnstein Lager Nr. 554 261	Kruft
		515	Lagerhaus Walter Schwickert Bahnhofstraße 33 5431 Meudt Lager Nr. 557 180	Meudt
		2 298	Andernacher Lagerhaus GmbH Postfach 108 5470 Andernach Lager Nr. 557 220	Plaidt
		1 032	Kornspeicher Huester Inh. Hans Heunig Fischweg 32 5500 Trier-Ruwer Lager Nr. 554 080	Trier-Ruwer
		1 293	Trierer Umschlags- und Lagerhausges. mbH & Co., KG Am Moselkai 5500 Trier-Hafen Lager Nr. 502 280	Trier
		1 104	Rhenania Wormser Lagerhaus und Sped. AG Postfach 107 6520 Worms Lager Nr. 502 320	Worms

Numéro du lot Nummer der Lose Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepouhouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored
		2 066	Rhenus-WTAG AG Zweigniederlassung Hafenstraße 16-20 6450 Hanau/Main Lager Nr. 757 120	Freigericht- Somborn
		1 085	Carl Presser & Co., GmbH Zweigniederlassung Postfach 706 6450 Hanau/Main Lager Nr. 757 001	Wächtersbach 6
		60 000		

**REGOLAMENTO (CEE) N. 502/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**che modifica gli importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 443/77<sup>(4)</sup>, dispone all'articolo 19 che, per il latte scremato in polvere venduto a norma dello stesso regolamento e spedito verso un altro Stato membro ovvero esportato verso i paesi terzi, si applica un coefficiente agli importi compensativi; che occorre adattare in conformità le note<sup>(1)</sup> e<sup>(9)</sup> di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 572/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/77<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella parte 5 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 572/76,

— il testo della nota<sup>(1)</sup> è sostituito dal seguente:

«<sup>(1)</sup> Per il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 2054/76 (GU n. L 228 del 20. 8. 1976), tale importo è moltiplicato per il coefficiente 0,88.

Per il latte scremato in polvere spedito verso l'Italia in provenienza da un altro Stato

membro conformemente al regolamento (CEE) n. 1624/76 (GU n. L 180 del 6. 7. 1976), tale importo è moltiplicato per il coefficiente 0,58.

Per il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977), tale importo è moltiplicato per il coefficiente 0,18.»

— il testo della nota<sup>(9)</sup> è sostituito dal seguente:

«<sup>(9)</sup> Negli scambi con i paesi terzi, tale importo è moltiplicato per il coefficiente 1,7120. Detto coefficiente è tuttavia di 1,51 se trattasi di prodotti contenenti latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 2054/76.

Negli scambi intracomunitari, se il prodotto non risulta fabbricato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 990/72, tale importo è moltiplicato per il coefficiente 1,7120. Detto coefficiente non si applica tuttavia ai prodotti spediti verso l'Italia in provenienza da un altro Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 1624/76 (GU n. L 180 del 6. 7. 1976).

Qualora detti prodotti contengano latte scremato in polvere e farina di pesce o olio di pesce e/o olio di fegato di pesce o carbonato di ferro e/o solfato di ferro e/o solfato di rame:

— nel caso in cui il latte scremato in polvere contenuto è stato venduto a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) nonché del regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977), l'importo indicato è moltiplicato per il coefficiente 0,308;

— nel caso in cui il latte scremato in polvere contenuto nel prodotto è stato venduto a norma del regolamento (CEE) n. 753/76 (GU n. L 88 del 1<sup>o</sup>. 4. 1976), si applicano i seguenti importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari e per le esportazioni verso i paesi terzi:

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 55 del 28. 2. 1977, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Deutschland DM/100 kg	Belgique/Luxembourg FB/Flux/100 kg	Nederland Fl/100 kg	United Kingdom £/100 kg	Ireland £/100 kg	Italia Lit/100 kg	France FF/100 kg
23.07 B I a) 3	—	—	—	—	—	—	—
23.07 B I a) 4	—	—	—	—	—	—	—
23.07 B I b) 3	0,58	1,2	0,08	0,315	0,121	365	1,64
23.07 B I c) 3	1,82	3,9	0,27	0,985	0,379	1140	5,12
23.07 B II	—	—	—	—	—	—	—

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH



**REGOLAMENTO (CEE) N. 503/77 DELLA COMMISSIONE****dell'11 marzo 1977****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1713/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 460/77<sup>(4)</sup>;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1977/1978 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1977 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio e agosto 1976; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1977/1978 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1713/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1977, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 14 marzo 1977 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1977/1978.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

(4) GU n. L 60 del 5. 3. 1977, pag. 10.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione dell'11 marzo 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 14 marzo 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,648	1,250
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di marzo 1977	5,648	1,250
— per il mese di aprile 1977	5,648	1,461
— per il mese di maggio 1977	5,648	1,461
— per il mese di giugno 1977	5,724	1,461
— per il mese di luglio 1977	3,596	—
— per il mese di agosto 1977	3,596	—

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 504/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1713/76 della Commissione, del 15 luglio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 503/77 <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

<sup>(8)</sup> Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

**Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 14 marzo 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)**

	<i>UC/100 kg (*)</i>
Prezzo del mercato mondiale	24,050
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di marzo 1977	24,050
— per il mese di aprile 1977	24,050
— per il mese di maggio 1977	24,050
— per il mese di giugno 1977	23,974
— per il mese di luglio 1977	23,974
— per il mese di agosto 1977	23,974

(\*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti :

1 UC = 3,15665 DM

1 UC = 3,35507 Fl

1 UC = 48,6572 FB/Flux

1 UC = 6,63174 FF

1 UC = 7,89407 Dkr

1 UC = 0,775723 £ (GB)

1 UC = 0,775723 £ (Irl.)

1 UC = 1 180,71 Lit.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 505/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 403/77 per quanto riguarda taluni tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 403/77 della Commissione, del 25 febbraio 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato<sup>(4)</sup>, ha pubblicato, a causa di un errore di calcolo, degli importi inesatti per taluni cereali usati per l'industria degli amidi;

considerando che è necessario pubblicare gli importi rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni riportati nell'allegato al presente regolamento sostituiscono quelli pubblicati nel regolamento (CEE) n. 403/77 per gli stessi prodotti di base.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 marzo 1977. Su richiesta dell'interessato, esso sarà applicato dal 1° marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 56 del 1° 3. 1977, pag. 7.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni in UC/100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato : — per l'industria dell'amido	6,296
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina): — per l'industria dell'amido	3,552
10.06 C	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido	4,274

**REGOLAMENTO (CEE) N. 506/77 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 marzo 1977**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di**  
**Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 795/76 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 433/77 della Commissione, del 1° marzo 1977 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 480/77 (4), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Cipro;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 385/75 (6),

e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 433/77 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 6.

(3) GU n. L 57 del 2. 3. 1977, pag. 5.

(4) GU n. L 64 del 10. 3. 1977, pag. 13.

(5) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

(6) GU n. L 44 del 18. 2. 1975, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 507/77 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 marzo 1977

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria e della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 795/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 256/77 della Commissione, del 4 febbraio 1977, che fissa, per i mesi da febbraio ad aprile 1977, i prezzi di riferimento dei cetrioli<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 61,69 unità di conto per 100 kg netti per il mese di marzo 1977;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 385/75<sup>(5)</sup>, e moltiplicati, se del caso, per il coefficiente fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 256/77;

considerando che per i cetrioli bulgari e spagnoli i prezzi d'entrata così calcolati si sono mantenuti per

due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che per questi cetrioli è stata pertanto istituita una tassa di compensazione;

considerando che i prezzi d'entrata attualmente disponibili per queste due provenienze inducono ad applicare una tassa unica pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei prezzi d'entrata medi stabiliti per ciascuna provenienza; che, pertanto, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 459/77 della Commissione, del 4 marzo 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli in provenienza dalla Spagna<sup>(6)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'importazione di cetrioli originari della Bulgaria e della Spagna, di cui alla sottovoce ex 07.01 P della tariffa doganale comune, viene riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,61 unità di conto per 100 kg netti.

2. Il regolamento (CEE) n. 459/77 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1977.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 52.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 44 del 18. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 60 del 5. 3. 1977, pag. 9.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 508/77 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 marzo 1977

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 494/77<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 1<sup>o</sup>. 7. 1976, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 30.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione dell'11 marzo 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

<i>(UC/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi	20,27 16,91 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1977

**che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore**

(77/212/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore<sup>(3)</sup>, modificata per ultimo dalla direttiva 73/350/CEE<sup>(4)</sup>, prevede in allegato i limiti del livello sonoro dei veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici agricole

o forestali e delle macchine agricole, e delle macchine operatrici;

considerando che la protezione della popolazione contro l'inquinamento acustico richiede adeguati provvedimenti per ridurre il livello sonoro dei veicoli a motore e che siffatta riduzione è resa possibile dal progresso tecnico registrato nella costruzione automobilistica;

considerando che a tale scopo è opportuno modificare l'allegato della direttiva 70/157/CEE riducendo i valori espressi in decibel (A) del livello sonoro ammissibile di ciascuna categoria di veicolo di cui all'allegato suddetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato della direttiva 70/157/CEE la tabella che figura al punto I.1. è sostituita dalla seguente:

<sup>(1)</sup> GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 54.

<sup>(2)</sup> GU n. C 62 del 15. 3. 1975, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 33.

Categorie di veicoli	Valori espressi in dB (A) [decibel (A)]
I.1.1. Veicoli per il trasporto di persone, con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente	80
I.1.2. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate	81
I.1.3. Veicoli per il trasporto di merci, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate	81
I.1.4. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate	82
I.1.5. Veicoli per il trasporto di merci aventi un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate	86
I.1.6. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN	85
I.1.7. Veicoli per il trasporto di merci con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN e il cui peso massimo autorizzato supera 12 tonnellate	88

#### Articolo 2

1. A decorrere dal 1° aprile 1977, gli Stati membri non possono, per ragioni concernenti il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (<sup>1</sup>), modificata dall'atto di adesione, o l'omologazione di portata nazionale,
- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se il livello sonoro ed il dispositivo di scappamento di questo tipo di veicolo o di questi veicoli sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° aprile 1980, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva;
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano

conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Tuttavia, per quanto concerne i veicoli della categoria I.1.6. di cui all'articolo 1, la data del 1° aprile 1980 è sostituita da quella del 1° aprile 1982.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli il cui livello sonoro ed il cui dispositivo di scappamento non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

Prima del 1° aprile 1977 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. OWEN

(<sup>1</sup>) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1977

che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 141/77

(77/213/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, i prezzi minimi di vendita per i prodotti oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 141/77 della Commissione, del 25 gennaio 1977, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento <sup>(4)</sup>, sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine disossate; che in conseguenza occorre fissare i prezzi minimi di vendita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

1. I prezzi minimi di vendita da applicare, per le carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento, ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 141/77, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 febbraio 1977, sono fissati nell'allegato della presente decisione.

2. Non è dato seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui al paragrafo 1 per i prodotti non indicati nell'allegato.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 26. 1. 1977, pag. 19.

## ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton		
	A	B	C
<i>Ochsen A</i> Dünnung	1 784	—	—
<i>Bullen A</i> Dünnung	1 870	—	2 041

(1) Avis d'adjudication n° D P jumelage — 1, JO n° C 33 du 10. 2. 1977, p. 9.

(1) Ausschreibung Nr. D P jumelage — 1, ABl. Nr. C 33 vom 10. 2. 1977, S. 9.

(1) Bando di gara n. D P jumelage — 1, GU n. C 33 del 10. 2. 1977, pag. 9.

(1) Bericht van inschrijving nr. D P jumelage — 1, PB nr. C 33 van 10. 2. 1977, blz. 9.

(1) Notice of invitation to tender No D P jumelage — 1, OJ No C 33, 10. 2. 1977, p. 9.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. D P jumelage — 1, EFT nr. C 33 af 10. 2. 1977, s. 9.

## DANMARK (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkoopprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton		
	A	B	C
<i>Ungtyre af første kvalitet</i> Udbenede forfjerdinger uden bryst og slag	2 202	2 241	2 222

(2) Avis d'adjudication n° DK P jumelage — 1, JO n° C 33 du 10. 2. 1977, p. 12.

(2) Ausschreibung Nr. DK P jumelage — 1, ABl. Nr. C 33 vom 10. 2. 1977, S. 12.

(2) Bando di gara n. DK P jumelage — 1, GU n. C 33 del 10. 2. 1977, pag. 12.

(2) Bericht van inschrijving nr. DK P jumelage — 1, PB nr. C 33 van 10. 2. 1977, blz. 12.

(2) Notice of invitation to tender No DK P jumelage — 1, OJ No C 33, 10. 2. 1977, p. 12.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. DK P jumelage — 1, EFT nr. C 33 af 10. 2. 1977, s. 12.

## IRELAND (1)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton		
	A	B	C
<i>Steers 1 and 2 and Heifers 2</i> Forequarters excluding the cube rolls	2 111	—	—
Plates and flanks	1 732	1 803	1 742

(1) Avis d'adjudication n° Irl P jumelage — 1, JO n° C 33 du 10. 2. 1977, p. 17.

(1) Ausschreibung Nr. Irl P jumelage — 1, ABl. Nr. C 33 vom 10. 2. 1977, S. 17.

(1) Bando di gara n. Irl P jumelage — 1, GU n. C 33 del 10. 2. 1977, pag. 17.

(1) Bericht van inschrijving nr. Irl P jumelage — 1, PB nr. C 33 van 10. 2. 1977, blz. 17.

(1) Notice of invitation to tender No Irl P jumelage — 1, OJ No C 33, 10. 2. 1977, p. 17.

(1) Licitationsbekendtgørelse nr. Irl P jumelage — 1, EFT nr. C 33 af 10. 2. 1977, s. 17.

## UNITED KINGDOM (2)

Produits — Erzeugnisse — Prodotti Produkten — Products — Produkter	Prix de vente minimaux Mindestverkaufspreise Prezzi minimi di vendita Minimumverkooprijzen Minimum selling prices Mindstesalgspriser UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton — u.a./tonne — RE/ton		
	A	B	C
<i>Steers L/M, L/H and Heifers T</i> Shin/Shank	2 403	—	—
Brisket	—	—	1 510
Forequarter flank	1 838	—	—
Forerib	3 095	—	—
Pony	2 322	—	—
Clod and sticking	2 129	—	—
Thin flank	1 548	—	1 549

(2) Avis d'adjudication n° UK P jumelage — 1, JO n° C 33 du 10. 2. 1977, p. 19.

(2) Ausschreibung Nr. UK P jumelage — 1, ABl. Nr. C 33 vom 10. 2. 1977, S. 19.

(2) Bando di gara n. UK P jumelage — 1, GU n. C 33 del 10. 2. 1977, pag. 19.

(2) Bericht van inschrijving nr. UK P jumelage — 1, PB nr. C 33 van 10. 2. 1977, blz. 19.

(2) Notice of invitation to tender No UK P jumelage — 1, OJ No C 33, 10. 2. 1977, p. 19.

(2) Licitationsbekendtgørelse nr. UK P jumelage — 1, EFT nr. C 33 af 10. 2. 1977, s. 19.

- A. Applicable seulement aux offres qui indiquent l'intention d'importer de la viande congelée destinée à la transformation.
- A. Anwendbar nur für solche Angebote, in denen die Absicht angegeben ist, zur Verarbeitung bestimmtes Gefrierfleisch einzuführen.
- A. Applicabile esclusivamente alle offerte che specificano l'intenzione di procedere all'importazione di carni congelate destinate alla trasformazione.
- A. Slechts toe te passen voor aanbiedingen, waarin het voornemen wordt vermeld het voor verwerking bestemd bevroren vlees in te voeren.
- A. Applicable only to tenders which indicate the intention to import frozen meat intended for processing.
- A. Finder kun anvendelse på bud med angivelse af hensigt til at indføre frosset kød bestemt til forarbejdning.
- B. Applicable seulement aux offres qui indiquent l'intention d'importer de la viande bovine prévue à l'article 3 paragraphe 2 B du règlement (CEE) n° 76/76.
- B. Anwendbar nur für solche Angebote, in denen die Absicht angegeben ist, Rindfleisch gemäß Artikel 3 Absatz 2 B der Verordnung (EWG) Nr. 76/76 einzuführen.
- B. Applicabile esclusivamente alle offerte che specificano l'intenzione di procedere all'importazione di carni bovine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 B, del regolamento (CEE) n. 76/76.
- B. Slechts toe te passen voor aanbiedingen, waarin het voornemen wordt vermeld het rundvlees genoemd in artikel 3, lid 2 B van Verordening (EEG) nr. 76/76 in te voeren.
- B. Applicable only to tenders which indicate the intention to import beef referred to in Article 3 (2) B of Regulation (EEC) No 76/76.
- B. Finder kun anvendelse på bud med angivelse af hensigt til at indføre kød i henhold til artikel 3, stk. 2 B til forordning (EØF) nr. 76/76.
- C. Applicable à toutes les offres autres que celles mentionnées sous A + B.
- C. Anwendbar für alle sonstigen Angebote, mit Ausnahme der unter A + B genannten.
- C. Applicabile a tutte le offerte diverse da quelle di cui sub A + B.
- C. Toe te passen voor alle andere aanbiedingen, met uitzondering van de onder A + B genoemde.
- C. Applicable to all other tenders other than those referred to in A + B.
- C. Finder anvendelse på alle andre bud end dem, der er henvist til under A + B.
-



## PARERE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1977

al governo italiano per quanto riguarda il progetto di regolamento recante applicazione del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

(77/214/CEE)

1. In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69 del 25 marzo 1969<sup>(1)</sup>, il governo italiano ha comunicato alla Commissione, con lettera del 22 settembre 1975, gli schemi dei programmi di esame recanti i seguenti titoli:

- certificato di abilitazione professionale per trasporto persone: programma di esame;
- certificato di abilitazione professionale per trasporto merci: programma di esame.

2. Tali programmi mirano a consentire, ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone su percorsi superiori ai 50 km, di conseguire un certificato di abilitazione professionale che supplisca alla mancanza di adeguata esperienza, e ai conducenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni di complessi veicolari di peso superiore a 7,5 tonnellate addetti ai trasporti di merci su strada, di conseguire un certificato analogo, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 543/69.

3. La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sul fatto che, il 16 dicembre 1976, il Consiglio ha adottato una direttiva<sup>(2)</sup> che stabilisce il livello minimo della formazione professionale richiesta per il conseguimento dei certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 543/69.

Ai sensi dell'articolo 3 della predetta direttiva, gli Stati membri debbono adottare, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva medesima, entro due anni a decorrere dalla notifica della direttiva.

4. Quantunque per talune materie le disposizioni nazionali previste dal governo italiano sembrano raggiungere alcuni degli obiettivi contemplati dall'articolo 5 del regolamento di cui trattasi e definiti nella direttiva del Consiglio su richiamata, alcune lacune o carenze emergono in merito ai seguenti punti:

*per i trasporti di persone e di merci*

- le materie di cui al punto 1 dell'allegato alla direttiva, concernenti la conoscenza della struttura di un autoveicolo e delle sue parti principali, non figurano nel programma italiano;

<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU n. L 357 del 29. 12. 1976).

- dagli elementi sottoposti non risulta chiaramente se i candidati al conseguimento del certificato debbano superare una prova pratica di guida (punto 3 dell'allegato della direttiva), a meno che tale prova non sia richiesta per il conseguimento della patente di guida, nel qual caso non sarebbe necessario ripetere detta prova per il conseguimento del certificato in questione;

*per il trasporto di persone:*

fra le misure nazionali italiane non figurano le materie riguardanti:

- le capacità generali e le conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici (punto 2.1 della direttiva);
- l'uso economico dell'autoveicolo (punto 2.2 della direttiva);
- la conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (ad esempio, incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo (punto 2.3 della direttiva);

*per i trasporti di merci:*

fra le misure nazionali italiane non figurano le materie riguardanti:

- le nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute (punto 2.5 della direttiva);
- la conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura (punto 2.7 della direttiva);
- le nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manipolazione e il trasporto di merci pericolose (punto 2.8 della direttiva).

Inoltre, l'intenzione del governo italiano di rilasciare un certificato di abilitazione professionale per trasporto merci, solo in base all'esperienza acquisita dopo un anno di guida su veicoli di peso compreso fra le 3,5 e le 7,5 tonnellate non è compatibile con l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 543/69.

5. La Commissione formula parere favorevole in merito alle misure italiane di cui trattasi con la riserva

che, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1976, il governo italiano voglia porre rimedio alle lacune e alle carenze precisate al precedente punto 4 e rinunci fin d'ora alla sua intenzione di rilasciare certificati di abilitazione professionale solo in base all'esperienza professionale.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1977.

*Per la Commissione*

Richard BURKE

*Membro della Commissione*

---